

**Causa C-907/19**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

11 dicembre 2019

**Giudice del rinvio:**

Bundesfinanzhof (Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

5 settembre 2019

**Ricorrente e ricorrente in cassazione:**

Q-GmbH

**Resistente e resistente in cassazione:**

Finanzamt Z

---

**BUNDESFINANZHOF (CORTE TRIBUTARIA FEDERALE, GERMANIA)**

**ORDINANZA**

nella causa che vede contrapposti:

Q-GmbH

ricorrente e ricorrente in cassazione

(omissis)

contro

Finanzamt Z

resistente e resistente in cassazione

avente ad oggetto l'imposta sulla cifra d'affari dovuta per l'anno 2011

la Quinta Sezione

in data 5 settembre 2019 ha così ha deliberato:

### Dispositivo

I. Si sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

Se sussista una prestazione di servizio relativa a operazioni di assicurazione e riassicurazione effettuata da mediatori e intermediari di assicurazione esente da imposta ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune [Or. 2] d'imposta sul valore aggiunto, quando un soggetto passivo che svolge servizi di intermediazione per una compagnia di assicurazione mette a disposizione di tale compagnia, a titolo supplementare, anche il prodotto assicurativo oggetto di intermediazione.

II. Il procedimento è sospeso sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

### Motivazioni

I.

- 1 La ricorrente e ricorrente in cassazione (in prosieguo: la «ricorrente»), la Q-GmbH, è il successore universale della Q-GmbH & Co KG, che a sua volta era il successore universale della Q-GmbH.
- 2 Nel 2009, la Q-GmbH ha presentato (*omissis*) una richiesta ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'Abgabenordnung (codice delle imposte) per ottenere informazioni vincolanti sull'esenzione dall'IVA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 11 dell'Umsatzsteuergesetz (legge relativa all'imposta sulla cifra d'affari; in prosieguo: l'«UStG») di servizi prestati nell'ambito dell'intermediazione di coperture assicurative per rischi speciali derivanti da reati di terzi (come, ad esempio, il sequestro di persona o la pirateria), presentando un progetto di contratto. Il progetto di contratto prevedeva la prestazione dei seguenti servizi:
  - intermediazione assicurativa,
  - concessione di una licenza per la fornitura di un prodotto assicurativo, e
  - altri servizi per l'esecuzione di contratti assicurativi (servizi per l'esecuzione del contratto, compresa la liquidazione dei sinistri).
- 3 Di questi servizi, nelle sue informazioni vincolanti del 18 gennaio 2010 il resistente e resistente per cassazione (il Finanzamt, Ufficio delle imposte; in prosieguo: l'«amministrazione tributaria») ha considerato:
  - esente da imposta solo l'intermediazione di polizze assicurative, mentre

- la concessione di una licenza per la fornitura di un prodotto assicurativo e
- altri servizi per l'esecuzione dei contratti assicurativi, quali la valutazione del rischio mediante uno strumento di pricing, la gestione dei contratti, la riscossione dei premi, la liquidazione dei sinistri e il supporto generale (servizi per l'esecuzione del contratto, compresa la liquidazione dei sinistri)

venivano ritenuti servizi imponibili. L'amministrazione tributaria ha negato l'esistenza di una prestazione unica, poiché a suo avviso le singole prestazioni avevano un carattere autonomo. **[Or. 3]**

- 4 Nell'anno d'imposta controverso 2011, la Q-GmbH ha sviluppato e commercializzato in qualità di cosiddetto Assekurateur (assicuratore in nome proprio e per conto di una società di assicurazione), un particolare un prodotto assicurativo utilizzato per assicurare contro la pirateria le navi e i loro equipaggi in transito nel Golfo di Aden.
- Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'Assekurateurvertrag (contratto di assicuratore in nome proprio e per conto di una società di assicurazione; in prosieguo: il "contratto") stipulato con la F-Versicherungs-AG (in prosieguo: la «F»), la Q-GmbH ha negoziato per l'assicuratore contratti di assicurazione che sono stati stipulati tra l'assicuratore e il contraente. In base all'articolo 1 del contratto, l'oggetto di detti contratti di assicurazione era la copertura dei rischi speciali («Special Risks»).
  - Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del contratto, la Q-GmbH ha fornito all'assicuratore i prodotti assicurativi secondo la formulazione allegata perché fossero utilizzati per l'emissione di polizze assicurative a nome dell'assicuratore. I prodotti assicurativi sono stati forniti mediante la concessione di un diritto d'uso non esclusivo («licenza»).
  - L'articolo 1, paragrafo 3, del contratto prevedeva che la società Q-GmbH fornisse servizi per l'esecuzione del contratto, compresi la liquidazione dei sinistri, ad esempio l'adeguamento del prodotto assicurativo, la valutazione dei rischi utilizzando uno strumento di pricing, la gestione del contratto, la predisposizione di una hotline per le crisi, la gestione dei sinistri, la formazione per la vendita e la messa a disposizione di un responsabile per la gestione della crisi.
- 5 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del contratto, l'assicuratore doveva versare un anticipo mensile sulle commissioni d'intermediazione pari a EUR 30 000 per coprire le attività operative in corso per un periodo di 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2010. Inoltre, per ogni assicurazione contro rischi speciali stipulata dall'assicuratore era previsto il pagamento di una commissione d'intermediazione pari al 22,5% del premio netto. L'obbligo di pagamento della commissione d'intermediazione si applicava indipendentemente dal fatto che il contratto di assicurazione fosse stato stipulato dall'Assekurateur, dall'assicuratore o da un terzo. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del contratto, i crediti per le

commissioni d'intermediazione dovevano essere scalati dall'anticipo versato dall'assicuratore fino a concorrenza dell'importo dello stesso. Al termine della durata del contratto vi era l'obbligo di rimborsare un eventuale deficit, con il limite dell'obbligo di rimborso fissato a EUR 240 000. In forza di una clausola addizionale al contratto, l'assicuratore era tenuto a versare un importo mensile di EUR 7 500 a titolo di anticipo sulle commissioni d'intermediazione a copertura dei costi d'esercizio per il periodo compreso fra giugno 2011 e dicembre 2012.

- 6 Il 27 agosto 2012, la Q-GmbH ha presentato la dichiarazione IVA 2011, facendo valere che tutte le sue prestazioni erano esenti da imposta ai sensi dell'articolo 4, punto 11, dell'UStG. In una lettera di accompagnamento **[Or. 4]**, essa ha evidenziato le informazioni vincolanti del 18 gennaio 2010, di segno diverso da quanto sopra.
- 7 A seguito di una verifica IVA, l'amministrazione tributaria ha ritenuto, in conformità alle informazioni vincolanti del 18 gennaio 2010, che non sussistesse una prestazione unica e che solo l'attività diretta di intermediazione assicurativa fosse esente da imposta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 11, dell'UStG. La concessione della licenza, secondo l'amministrazione tributaria, era soggetta all'aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, punto 7, lettera c), dell'UStG, mentre agli altri servizi per l'esecuzione del contratto, compresa la liquidazione dei sinistri doveva essere applicata l'aliquota fiscale standard. La remunerazione complessiva è stata considerata dall'amministrazione tributaria composta per il 67% da servizio di intermediazione assicurativa esente da imposta, per il 25% da concessione di licenza soggetta all'aliquota d'imposta ridotta e per il restante 8% da servizi amministrativi soggetti all'aliquota ordinaria. La ripartizione era basata su una stima che teneva conto della rilevazione degli orari di lavoro del personale. Sono stati presi in considerazione gli importi delle imposte versate a monte. Il reclamo proposto contro l'avviso di accertamento del 4 novembre 2013 e il successivo ricorso dinanzi al Finanzgericht (Tribunale tributario, Germania) non sono stati accolti.
- 8 In base alla (omissis) sentenza del Finanzgericht (Tribunale tributario), l'obbligo tributario presupposto nell'avviso di accertamento del 4 novembre 2013 è conforme all'articolo 4, punto 11, dell'UStG, che deve essere interpretato conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»), e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale). La ricorrente ha prestato un rilevante volume di servizi che non rientrano nelle attività essenziali di un agente o intermediario assicurativo e che – contrariamente a quanto sostiene l'amministrazione tributaria – fanno parte di una prestazione unica. Contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione tributaria, questa prestazione è imponibile nella sua interezza. L'attività principale, e quindi l'elemento cardine che caratterizza la prestazione complessiva, consisteva nello sviluppare nuovi prodotti assicurativi per creare la possibilità di vendere assicurazioni. Le condizioni per i prodotti

assicurativi erano state sviluppate tenendo conto dei requisiti normativi. Ciò corrisponde in sostanza all'attività di un assicuratore, ma senza il conferimento di una copertura assicurativa, per cui non sussiste l'esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 4, punto 10, dell'UStG. Ai fini del diritto al compenso non era determinante chi avesse negoziato la conclusione del contratto, mentre nel caso di contratti conclusi dall'assicuratore senza un intermediario o per mezzo dell'intermediazione di terzi, non è applicabile un compenso. Dalla natura del compenso deriva che l'assicuratore mirava a conseguire la possibilità di utilizzare un prodotto assicurativo [Or. 5] per poterlo vendere, indipendentemente da chi sia il tramite. Depone in tal senso anche la concessione di un diritto d'uso non esclusivo («licenza»). Inoltre attraverso l'obbligo di rimborso limitato a EUR 240 000 era stato concordato un prezzo minimo di EUR 480 000 per lo sviluppo e la concessione della possibilità di utilizzare le polizze assicurative contro i rischi speciali, con un. Un prezzo minimo così elevato non è stato stabilito unicamente per il consenso di un intermediario a effettuare attività di intermediazione assicurativa. Occorre dunque partire dal presupposto di un obbligo tributario più ampio di quanto presunto dall'amministrazione tributaria. Nel giudizio d'impugnazione, tuttavia, vi è l'obbligo di rispettare il divieto di reformatio in pejus.

- 9 A seguito della notifica della sentenza del Finanzgericht (Tribunale tributario), l'amministrazione tributaria ha emesso, il 17 novembre 2017, un avviso d'accertamento rettificato in peggio, in cui ha considerato i servizi resi nell'anno fiscale controverso come imponibili nella loro totalità.
- 10 La ricorrente impugna la sentenza del Finanzgericht (Tribunale tributario) con ricorso per cassazione (Revision).

## II.

- 11 Questo Collegio sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione di interpretazione riportata nel dispositivo e sospende il procedimento fino alla pronuncia della Corte.

### 12 **1. Contesto normativo**

#### 13 **a) Diritto dell'Unione**

Ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA gli Stati membri esentano le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione.

#### 14 **b) Diritto nazionale**

Ai sensi dell'articolo 4, punto 11, dell'UStG, le operazioni derivanti dalle attività di mediatori di Bausparkasse, mediatori e intermediari di assicurazioni sono esenti da imposta.

15 Inoltre l'articolo 4, punto 10, dell'USStG, prevede un'esenzione fiscale distinta per operazioni assicurative non applicabile al caso di specie.

**16 2. Osservazioni preliminari sulla domanda pregiudiziale**

**17 a) Tassazione delle prestazioni uniche**

In base alla giurisprudenza della Corte «una prestazione unica (...), composta da due elementi distinti, uno principale e l'altro accessorio, che, se fossero prestati separatamente [Or. 6], sarebbero assoggettati ad aliquote IVA differenti, deve essere tassata alla sola aliquota IVA applicabile a tale prestazione unica, determinata in funzione dell'elemento principale, anche qualora il prezzo di ciascun elemento che compone il prezzo totale versato da un consumatore per poter beneficiare di tale prestazione possa essere identificato» (sentenza della Corte del 18 gennaio 2018, Stadion Amsterdam, C-463/16, EU:C:2018:22, risposta alla questione pregiudiziale).

18 Questo collegio ne trae due conclusioni:

In primo luogo, la prestazione unica non è soggetta ad aliquote differenti a seconda dei suoi elementi, bensì a una sola aliquota. In secondo luogo, l'imposizione della prestazione unica – applicabile quindi in modo unitario – è determinata in funzione dell'elemento principale.

**19 b) Valutazione del caso controverso**

aa) Nel caso controverso, la prestazione consta di molteplici elementi. Questi sono:

- l'intermediazione assicurativa,
- la concessione di una licenza per la fornitura di un prodotto assicurativo e
- i servizi per l'esecuzione del contratto, compresa la liquidazione dei sinistri.

20 Come correttamente statuito dal Finanzgericht (Tribunale tributario), secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte in relazione a tali attività si è in presenza di una prestazione unica, il cui elemento principale consiste nella concessione di una licenza per la fornitura di un prodotto assicurativo mentre gli altri elementi, consistenti nell'intermediazione assicurativa e nei servizi per l'esecuzione del contratto, compresa la liquidazione dei sinistri, sono solo servizi accessori. Ciò risulta evidente già dal fatto che senza concessione della licenza non vi sarebbe stata alcuna attività di intermediazione assicurativa e che alla ricorrente è stato attribuito un diritto al compenso anche in caso di negoziazione di contratti assicurativi conclusi da terzi sulla base della licenza concessa, senza che rilevasse se dette negoziazioni avessero effettivamente avuto luogo in un secondo momento.

21 bb) Alla luce di ciò, le prestazioni della ricorrente sarebbero imponibili nella loro interezza. Infatti, come per l'aliquota unica (v. punto II.2.a, supra), anche per l'esenzione fiscale di prestazioni uniche si può adottare solo una decisione unica, per cui essa è definita in base all'elemento principale, come nel caso della determinazione dell'aliquota (v. punto II.2.a, supra). Detto elemento consiste nella concessione di una licenza per la fornitura di un prodotto assicurativo. Questa prestazione, di per sé, non è esente da imposta ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA **[Or. 7]**, in quanto la fornitura del prodotto assicurativo fa parte dell'attività precipua della compagnia di assicurazione che, ai sensi di detta disposizione, non è esente da imposta se esternalizzata a terzi, (sentenza della Corte del 3 marzo 2005, Arthur Andersen, C-472/03, EU:C:2005:135, punto 32 e segg.). Ciò vale a maggior ragione anche per i servizi accessori all'esecuzione del contratto, compresa la liquidazione dei sinistri.

22 Questo Collegio, tuttavia, dubita della correttezza della suddetta interpretazione alla luce della sentenza della Corte del 17 marzo 2016, *Aspiro*, C-40/15 (EU:C:2016:172) e chiede quindi una risposta alla questione pregiudiziale di seguito illustrata.

### 23 **3. Sulla questione pregiudiziale**

#### 24 **a) Sentenza della Corte Aspiro**

In base alla sentenza *Aspiro* (EU:C:2016:172, punto 37), l'esenzione di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sull'IVA, richiede, in primo luogo, che il prestatore sia in rapporto con l'assicuratore e con l'assicurato e, in secondo luogo, che la sua attività ricomprenda aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come ricercare i potenziali clienti e metterli in relazione con l'assicuratore. Non rientrano quindi nell'esenzione i servizi di liquidazione sinistri forniti da un terzo in nome e per conto di un'impresa di assicurazione (sentenza della Corte *Aspiro*, EU:C:2016:172, risposta alla questione pregiudiziale). Manca quindi il necessario collegamento con il fatto di ricercare clienti e metterli in relazione con l'assicuratore in vista della conclusione di contratti di assicurazione (sentenza *Aspiro*, EU:C:2016:172, punto 40).

#### 25 **b) Differenze rispetto alla sentenza Aspiro**

La controversia nel caso di specie si differenzia da quella della causa *Aspiro* in quanto in detta causa l'attività del soggetto passivo si limitava alla liquidazione dei sinistri e, quindi, esso esercitava esclusivamente un'attività imponibile. Nella fattispecie di cui trattasi, invece, valutando le attività autonomamente, la ricorrente ha svolto attività di natura diversa, senza che vi fosse una prestazione unica.

- Le attività imponibili comprendevano la concessione di una licenza per la fornitura di un prodotto assicurativo e i servizi per l'esecuzione del contratto, compresa la liquidazione dei sinistri.

- La ricorrente, tuttavia, svolgeva anche un'attività di intermediazione assicurativa che, se valutata in modo autonomo, sarebbe esentata dall'imposta ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.

**26 c) Oggetto della questione pregiudiziale**

27 Questo Collegio ritiene che la Corte debba chiarire l'importanza dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA ai fini dell'esenzione fiscale delle prestazioni uniche.

28 aa) Secondo i principi generali, la tassazione di una prestazione unica deve essere decisa in modo unitario e in base all'elemento principale della stessa (v. II.2.a supra). Secondo questa impostazione, la prestazione unica è complessivamente esente da imposta o imponibile, per cui l'esenzione dall'imposta della prestazione unica presuppone che l'elemento principale della stessa soddisfi i requisiti per l'esenzione. Conseguentemente, si dovrebbe presumere che la prestazione resa dalla ricorrente fosse integralmente imponibile, atteso che l'elemento principale della sua prestazione consisteva nella cessione di un prodotto assicurativo, e non già nell'intermediazione assicurativa (v. II.2.b supra).

29 bb) In considerazione della sentenza *Aspiro* della Corte (UE:C:2016:172), questo Collegio, tuttavia, dubita che ciò valga anche per l'esenzione ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA. La suddetta sentenza potrebbe essere interpretata nel senso che una prestazione unica è esente da imposta anche se una sola prestazione secondaria soddisfa i requisiti per l'esenzione.

30 Ciò solleva la questione se la prestazione unica che consta di:

- intermediazione assicurativa;
- concessione di una licenza per la fornitura di un prodotto assicurativo e
- servizi per l'esecuzione del contratto, compresa la liquidazione dei sinistri

sia complessivamente esente anche se solo una prestazione accessoria (intermediazione assicurativa) sarebbe esente, se considerata autonomamente, ma tale prestazione accessoria è direttamente collegata alle altre prestazioni che contribuiscono al contenuto essenziale dell'attività di un'impresa di assicurazione. La qualità di intermediario assicurativo ne risulta rafforzata in funzione dell'aumento del rischio da assicurare.

**31 4. Sulla rilevanza della questione pregiudiziale ai fini della decisione**

32 Se, per poter beneficiare dell'esenzione della prestazione unica ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, è sufficiente che solo una prestazione accessoria sia esente in forza di tale disposizione, [Or. 9] la

sentenza del Finanzgericht (Tribunale tributario) deve essere annullata e il ricorso deve essere accolto. In caso contrario, il rigetto del ricorso da parte del Finanzgericht (Tribunale tributario) si dimostra corretto.

33 Nel caso controverso, inoltre, non è rilevante se vi sia un impegno a rispettare l'informazione vincolante del 18 gennaio 2010, in quanto il Finanzgericht (Tribunale tributario) non ha ecceduto i limiti della stessa.

**34 5. Sul fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

35 Il rinvio pregiudiziale si fonda sull'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**36 6. Sulla sospensione del procedimento**

37 (omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO